



CITTA' DI TRENTOLA DUCENTA

Provincia di Caserta

ORIGINALE	DELIBERAZIONE COMMISSIONE STRAORDINARIA DPR 11.05.2016 pubblicato su GURI n. 128 del 03.06.2016. <u>CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE</u> (EX ARTICOLO 48 DEL TUEL N. 267/2000)	
	N. 25	DEL 6-02-2018

Oggetto: Costituzione in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Napoli Nord nel giudizio proposto dal sig. Coviello Michele c/ Comune di Trentola Ducenta.

Proponente: Area Organi Istituzionali Contenzioso - Informagiovani

L'anno 2018, il giorno *set* del mese di febbraio, alle ore *11,00* nella Sede Comunale dell'Ente, sita in Piazza Marconi, si è riunita la Commissione Straordinaria, giusta D.P.R. dell'11.05.2016, così composta:

1	Luca	Rotondi	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
2	Savina	Macchiarella	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
3	Pasquale	Trocchia	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Gelsomina Terracciano, incaricato della redazione del presente verbale ai sensi di legge;

- ☐ il responsabile del servizio interessato in ordine alla sola regolarità tecnica (art. 49 e art. 147 bis, c. 1 del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni);
- ☐ il responsabile di Ragioneria, in ordine alle regolarità contabile (art. 49, c. 1 e art. 147 bis c. 1 del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni).

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Area: ORGANI ISTITUZIONALI CONTENZIOSO - INFORMAGIOVANI

Proponente: Dott. Lorenzo Capuano

Oggetto: Costituzione in giudizio innanzi al Giudice di Pace Napoli Nord nel giudizio proposto dal sig. Coviello Michele.

PREMESSO CHE:

- con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 26 del 13.02.2017, veniva, tra l'altro, dato indirizzo al Responsabile dell'Area Contenzioso di stipulare apposita convenzione con un avvocato professionista esterno a cui affidare il patrocinio legale e la rappresentanza nelle controversie civili innanzi al Giudice di Pace, Tribunale, Corte di Appello, Corte di Cassazione, Giudice del Lavoro e lodi arbitrali;
- con determinazione dirigenziale n. 159 del 23.02.2016 venivano approvati il relativo Avviso Pubblico di selezione, gli schemi di domanda e la determinazione a contrarre;
- con determinazione dirigenziale n. 316 del 10.04.2017 veniva preso atto della apposita graduatoria formulata dalla nominata Commissione, e la conseguente aggiudicazione del servizio conferita all'avv. Saverio Griffo;
- in data 10.04.2017 è stato stipulato il disciplinare di incarico col suddetto professionista.

PRESO ATTO CHE:

- in data 16.11.2017 veniva notificato all'Ente atto di citazione innanzi al Giudice di Pace Napoli Nord proposto dal sig. Coviello Michele, rapp.to e difeso dall' avv. Emilio Martino, acquisito al protocollo al n. 14158 del 16.11.2017, con il quale chiede dichiararsi l'annullamento dell'avviso di pagamento impugnato, come da atto di citazione allegato;
- risulta necessario costituirsi in giudizio per richiedere di essere mallevati dal Concessionario, in quanto eventuali danni derivanti dalla dichiarazione di prescrizione sono riconducibili solo allo stesso che all'epoca dei fatti era incarico della notifica dei relati atti;

Ritenuto opportuno costituirsi ed incaricare l'avvocato convenzionato con l'Ente;

Acquisiti i pareri di cui all'art. 49 comma 2 D. Lgs. 267/2000;

PROPONE


- La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di costituirsi nel giudizio innanzi al Giudice di Pace Napoli Nord proposto dal sig. Coviello Michele, rapp.to e difeso dall' avv. Emilio Martino, acquisito al protocollo al n. 14158 del 16.11.2017, con il quale chiede dichiararsi l'annullamento dell'avviso di pagamento impugnato, come da atto di citazione allegato;
- incaricare per la costituzione in giudizio l'avv. Saverio Griffo, con studio in Aversa (CE) alla via Pablo Neruda n. 10, professionista convenzionato con l'Ente;

Di dare atto che la spesa relativa all'incarico in parola rientra nell'ambito del generale impegno di spesa già assunto con la determina n. 316 del 10.04.2017;

Autorizzare il Responsabile del Settore Contenzioso a formulare i successivi provvedimenti.

5/2/18

Il Responsabile Settore Contenzioso
Dott. Lorenzo Capriano





Città di Trentola Ducenta

Provincia di Caserta

*** **

Ufficio Ragioneria

Prot. 915


venerdì 19 gennaio 2018

Al Dott. Lorenzo Capuano
Responsabile Ufficio Contenzioso
SEDE

Oggetto: *Trasmissione atti di citazione*


In uno alla presente si trasmette l'atto di citazione presso l'Ufficio del
Giudice di Pace di Napoli Nord:

- Prot. n. 14158 del 16.11.2017 - Sig. Coviello Michele nato ad Trentola
Ducenta il 04.01.1950.



Il Responsabile dell'Area SS.FF.

Rag. Sperone Antonio



COPIA

Studio Legale
Avv. Emilio Martino
Via Martino n. 9

81038 Trentola Ducenta (CE)

Tel/fax. 0818147128

Pec : emilio.martino56@avvocatismcv.it

Email: avvmartino@alice.it

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI NORD

ATTO DI CITAZIONE IN OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE EX ART.615

C.p.C , o in ipotesi azione di accertamento negativo

Per Coviello Michele, nato a Trentola Ducenta (CE) il 04/01/1950 ed ivi residente alla via Scipione n. 4, C.F. : CVLMHL50A04L379J, ed elettivamente domiciliato ai fini della presente procedura in Trentola Ducenta (CE) alla via Martino n. 9, presso lo studio dell'avvocato Emilio Martino C.F. n. :MRTMLE56L14L379S che lo rappresenta e difende in virtù di procura e nomina apposta a margine del presente atto, il quale, ai sensi degli artt. 133 comma 3 e 134, comma 3 c.p.c., al fine della trasmissione degli avvisi e delle comunicazioni dichiara di volerli ricevere al numero di Tel e fax : 081 8147128, oppure all'indirizzo e- mail :avvmartino@alice.it, nonché all'indirizzo di posta elettronica: emilio.martino56@avvocatismcv.it

CONTRO

- 1) COMUNE di Trentola Ducenta (CE) , in persona del suo legale rapp.te p.t. , domiciliato per la carica in Trentola Ducenta (CE), presso la sede della Casa Comunale in Piazza Marconi n. 2, ; Partita IVA 01061000616 .
- 2) GESTIONE I.A.P. S.R.L., SERVIZIO DI RISCOSSIONE ACQUEDOTTO DEL COMUNE DI TRENTOLA DUCENTA (CE) , in persona del suo legale rapp.te p.t. con sede in 80024 Cardito (NA) alla via Villaggio n. 5. C.F. 06008230630; Partita IVA 01485991218.

PREMESSO

a) Che in data 02/09/2017 l'istante si è visto notificare, a mezzo servizio postale, da parte di I.A.P. SRL Concessionaria Comune di Trentola Ducenta Acquedotto , avviso di pagamento - per gli anni 2004 e 2006 riferimento progress. 3011 n. repertorio Per autentica.

MANDATO

Avv. EMILIO MARTINO

Io sottoscritto informato ai sensi dell'art. 4, 3° comma del d.lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto come da atto allegato, Vi nomino mio procuratore e difensore, e Vi conferisco il più ampio mandato di rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio, conferendoVi all'uopo tutte le facoltà di legge, nessuna esclusa, anche in quello eventuale d'appello, oltre che in ogni eventuale, conseguente procedimento in riassunzione per qualsiasi causa ivi espressamente inclusa la fase esecutiva, di opposizione e fallimentare, anche presso terzi, incluse quelle di sottoscrivere il presente atto e quelli susseguenti, nonché firmare citazioni, ricorsi, appelli, precetti, istanze di fallimento, nonché quelle di proporre domande riconvenzionali, appelli incidentali, chiamare terzi in causa, assistere l'Ufficiale Giudiziario in esecuzioni forzate. Vi autorizzo espressamente a conciliare, transigere, rinunciare agli atti del giudizio ed accettarne la rinuncia, quietanzare ed incassare denaro per mio conto, deferire giuramento ed interrogatorio, chiamare terzi in causa, eleggere domicili, nominare, sostituire a sé, revocare altri procuratori. Nominare C.T. di parte e sottoscrivere citazioni, gravami, precetti, ricorsi di fallimento desistenze e quant'altro utile nonché a comparire a mio nome e per mio conto e sempre in tale veste, a svolgere qualunque altra attività anche stragiudiziale. Ritengo per rato e fermo il vostro operato senza necessità di ratifica o conferma si che in nessun caso sia dato di eccervi difetto di poteri o di rappresentanza. Autorizzo e rilascio il più ampio consenso al trattamento dei miei dati personali, comuni sensibili e giudiziari, (forniti dallo scrivente e di cui ne assume la responsabilità) ai sensi e per gli effetti degli artt. 23 e 26 del D.Lgs. 196/ 2003. Eleggo domicilio presso il Vostro studio in Trentola Ducenta (CE) all' Via Martino n. 9.



*Studio Legale
Avv. Emilio Martino*

Via Martino n. 9

81038 Trentola Ducenta (CE)

Tel/fax. 0818147128

Pec : emilio.martino56@avvocatismcv.it

Email: avvmartino@alice.it.

1861 contatore 95472382 tipo utenza domestica, intimante il pagamento della somma complessiva di €. 305,07, (doc. allegato), in ragione di un presunto credito che il Comune di Trentola Ducenta Servizio di riscossione acquedotto asserisce essere dovuto dall'istante.

b) Che l'istante non ha consumato l'acqua contabilizzata nell'atto impugnato.

c) - Che in ragione della illegittimità della richiesta avversa formulata e dei vizi presenti nel suddetto avviso di pagamento – servizio di riscossione acquedotto del Comune di Trentola Ducenta (CE) , l'istante propone formale

- OPPOSIZIONE -

-Avverso l'avviso di pagamento – servizio di riscossione acquedotto impugnato Riferimento del Comune di Trentola Ducenta (CE) - Servizio Acquedotto , Utenza domestica, progress. 3011 n. repertorio 1861 contatore 95472382, chiedendone l'annullamento perché illegittimo per i seguenti

MOTIVI

Nel Merito

1) Nullità della richiesta opposta per carenza assoluta di legittimazione passiva di esso ricorrente.

Il Comune di Trentola Ducenta (CE), servizio Acquedotto nulla vanta nei confronti del ricorrente , poiché l'istante contesta le somme pretese poiché sono assolutamente illegittime, pretestuose, non dovute.

Chiede, pertanto, la declaratoria di illegittimità dell'avviso di pagamento opposto e dichiararsi ed accertarsi la non sussistenza del credito portato dall'atto esecutivo opposto.

La richiesta di pagamento impugnata è stata fatta valere sulla base di consumi presuntivi o a “forfait” e non sulla base delle “letture” del contatore. Il prezzo della fornitura deve infatti essere commisurato all'effettivo consumo e non può essere fissato secondo criteri meramente presuntivi che prescindono totalmente dalla situazione reale e si appalesano, pertanto, illogici.



Studio Legale
Avv. Emilio Martino
Via Martino n. 9
81038 Trentola Ducenta (CE)
Tel/fax. 0818147128
Pec : emilio.martino56@avvocatismcv.it
Email: avvmartino@alice.it

A tal uopo si evidenzia che il contratto di erogazione di acqua è un normale contratto di somministrazione, avente natura privatistica e, pertanto, soggetto alla disciplina del codice civile, con la conseguenza che la pretesa del Comune, basata su un consumo minimo presunto o a “forfait” è illegittima. Vi è di più, il prezzo della fornitura deve essere commisurato all’effettivo consumo e non può essere fissato secondo criteri meramente presuntivi che prescindono dalla situazione reale e si appalesino, pertanto, illogici. Per essere legittima la richiesta di pagamento, tra l’utente ed il Comune deve intercorrere un contratto di somministrazione di acqua potabile, con prestazione continuativa, art. 1559 c.c.. Solo quando intercorre tra le parti un contratto di natura privata con prestazioni corrispettive (art. 1553 c.c.), alla somministrazione dell’acqua potabile da parte del Comune corrisponde il pagamento del dovuto da parte dell’utente. Pertanto la richiesta di pagamento effettuata dalla I.A.P. SRL Concessionaria Comune di Trentola Ducenta è illegittima

2) Nullità dell’atto per intempestività della richiesta e per intervenuta prescrizione e/o decadenza del credito azionato ex – art. 2948 n. 4 c.c..

Il pagamento della bolletta dell’acqua si prescrive in cinque anni

Preliminarmente si eccepisce che il pagamento richiesto, relativamente all’anno 2004 e 2006, non è dovuto in quanto il diritto alla riscossione dell’Ente impositore deve intendersi decaduto e prescritto, avendo l’attore ricevuto l’atto impugnato solo in data 02/09/2017 e quindi ben oltre i cinque anni previsti dalla legge in materia.

Orbene è noto che la fornitura di acqua è pretesa a fronte di proventi che rappresentano il corrispettivo di un vero e proprio contratto di somministrazione, la cui disciplina perciò è soggetta alle comuni regole civilistiche. Pertanto, il credito del comune al corrispettivo dovuto per l’erogazione, resta certamente soggetto alla prescrizione quinquennale prevista dall’art. 2948 n. 4 c.c., integrando lo stesso una prestazione periodica dipendente da una “causa debendi” a carattere continuativo.

Nella fattispecie, il credito di cui si discute riguarda la annualità del 2004 – e 2006, ed il Comune notificando l’avviso di pagamento impugnato, ha interrotto la prescrizione solo in data 02/09/2017 (data della notifica) ben oltre i cinque anni, non avendo



Studio Legale
Avv. Emilio Martino
Via Martino n. 9
81038 Trentola Ducenta (CE)
Tel/fax. 0818147128
Pec : emilio.martino56@avvocatismcv.it
Email: avvmartino@alice.it

l'attore ricevuto prima dell'atto impugnato nessun altro atto interruttivo della prescrizione, benché lo stesso è sempre stato residente al medesimo indirizzo in oggetto.

Che, pertanto, l'atto impugnato ove dovesse ritenersi legittimo non ha efficacia in quanto non più oggetto di esazione perché fuori termine per avvenuta decadenza e/o prescrizione, di cui se ne chiede l'applicazione.

3) Nullità dell'atto per Illegittimità del metodo adottato per la determinazione del consumo.

Oltre all'assoggettamento a prescrizione e decadenza del diritto di credito vantato dal Comune di Trentola Ducenta, c'è da far osservare che l'erogazione di acqua, attesa la sua natura di corrispettivo, va pagata in rapporto al reale consumo e non in forma forfettaria come di fatto ha operato il Comune di Trentola Ducenta nella richiesta di cui al presente atto.

Dall'esame dell'atto impugnato è possibile evincere l'entità dell'importo richiesto, senza tuttavia poter conoscere quale sia stata la normativa di riferimento applicata che ha consentito di quantificare la somma richiesta.

Il provvedimento de quo, infatti è esclusivamente fondato su di un consumo imponibile (mc) determinato in modo presuntivo e forfettario.

4) Nullità dell'atto impugnato poiché generico, e per mancanza di sottoscrizione.

L'atto impugnato deve ritenersi altresì nullo in quanto generico. Pertanto la richiesta avversa è manifestamente illegittima e gravemente lesiva della posizione giuridica ed economica dell'attore, il quale è costretto a chiederne, previa immediata sospensione, l'annullamento, anche per difetto di sottoscrizione.

5) Violazione e falsa applicazione della legge. Eccesso di potere. Difetto di Motivazione ed istruttoria, nonché Carenza Assoluta di Presupposto. Manifestata ingiustizia ed illogicità. Disparità di trattamento. Erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto.



Studio Legale
Avv. Emilio Martino
Via Martino n. 9
81038 Trentola Ducenta (CE)
Tel/fax. 0818147128
Pec : emilio.martino56@avvocatismcv.it
Email: avvmartino@alice.it

Il modus operandi della P.A. e nella specie del Comune di Trentola Ducenta – Servizio di Riscossione acquedotto risulta del tutto illegittimo ed incide gravemente sulla posizione giuridica ed economica dell'attore in quanto lo stesso sarebbe sottoposto ad una esecuzione ingiusta, per giunta per il pagamento di una somma non dovuta perché prescritta, illegittima ed irrituale nella richiesta. Pertanto il provvedimento impugnato è illegittimo e va annullato per tutti i motivi detti.

6) Nullità dell'atto impugnato per inesistenza del titolo.

Si eccepisce, altresì, la illegittimità dell'esecuzione "de quo" per inesistenza del titolo esecutivo e nel merito la inconsistenza della pretesa creditoria del Comune di Trentola Ducenta Servizio di Riscossione acquedotto. Non sembra, infatti, che la posizione contabile di partita fornitura dell'acqua all'utente nel caso in esame sia assistita da elementi sicuramente probanti: non nelle rilevazioni del consumo né nella specificazione delle "voci" contabili e relativa fatturazione. L'atto impugnato, inoltre, non appare improntato a criteri di trasparenza, cui non può sottrarsi l'amministrazione. Per tutto quanto sopra, l'attore Coviello Michele, così come rappresentato, domiciliato e difeso,

C H I E D E

Che L'Ill.mo Giudice di Pace adito voglia, preliminarmente sospendere l'efficacia giuridica dell'atto opposto di pagamento, per l'effetto disporre la sospensione della sua riscossione, sussistendone i presupposti in ragione sia del *fumus boni iuris*, non essendo l'opposizione meramente dilatoria bensì fondata su evidenti ragioni di diritto ed essendo concreto il danno grave ed irreparabile.

La manifestata violazione di legge e le motivazioni poste a base della presente opposizione sono esaustive per sospendere l'atto opposto. L'esecuzione dell'atto gravato – se non sospeso – arrecherebbe all'attore gravissimi danni sia economici che morali.

Non sussiste, al contrario, alcun interesse pubblico prevalente che osti all'accoglimento dell'istanza cautelare.



Studio Legale
Avv. Emilio Martino
Via Martino n. 9
81038 Trentola Ducenta (CE)
Tel/fax .0818147128
Pec : emilio.martino56@avvocatismcv.it
Email: avvmartino@alice.it

Se a ciò si aggiunge che l'opposizione – per quanto sopra esposto- è certamente fondata, è evidente la sussistenza del presupposto di legge per l'accoglimento della presente istanza cautelare. Ricorrono giusti motivi in fatto ed in diritto perché possa essere accolta la domanda incidentale di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato. La manifestata violazione di legge e la carenza di motivazione costituiscono il fumus boni juris che emerge dalla lettura dei motivi riportati nell'atto de quo.

L'istante formula altresì richiesta di risarcimento danni per violazione della norma sulla trasparenza e correttezza e chiede condannare ai sensi dell'art. 96 c.p.c. nuova formulazione la parte convenuta al pagamento della somma di €. 1.000,00 in via equitativa o di quella somma minore o maggiore che l'On. Giudice riterrà liquidare , il tutto comunque entro e non oltre €. 1.032,00.

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto, l'istante , **Sig. Coviello Michele** , come **in epigrafe, rappresentato, difeso e domiciliato**

CITA

1)IL COMUNE di Trentola Ducenta (CE) , in persona del suo legale rapp.te p.t. , domiciliato per la carica in Trentola Ducenta (CE), presso la sede della Casa Comunale in Piazza Marconi n. 2, ; Partita IVA 01061000616 .

2)GESTIONE I.A.P. S.R.L., SERVIZIO DI RISCOSSIONE ACQUEDOTTO DEL COMUNE DI TRENTOLA DUCENTA (CE) , in persona del suo legale rapp.te p.t. con sede in 80024 Cardito (NA) alla via Villaggio n. 5. C.F. 06008230630; Partita IVA 01485991218, a comparire innanzi all'Ufficio del **Giudice di Pace di Napoli Nord** , designato ai sensi dell'art. 168 bis c.p.c. per l'udienza del **25/01/2018, (25- gennaio-2018)**, ora di rito e locali soliti e Giudice a designarsi. Con invito a costituirsi in giudizio fino al giorno dell'udienza nel termine



Studio Legale
Avv. Emilio Martino
Via Martino n. 9
81038 Trentola Ducenta (CE)
Tel/fax. 0818147128
Pec : emilio.martino56@avvocatismcv.it
Email: avvmartino@alice.it.

previsto dall'art. 319 c.p.c., nelle forme e nei modi previsti dal codice di rito e con espresso avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine implicherà le decadenze e preclusioni di cui all'art.38 c.p.c. ed all'art. 167 c.p.c. e si procederà in sua contumacia per ivi sentir accogliere le seguenti

CONCLUSIONI:

- 1) Voglia codesto Ecc.mo Giudice adito , contrariis reiectis, preliminarmente disponga la sospensione dell'accertamento impugnato ;
- 2) Nel merito , accogliere la domanda e, per l'effetto, annullare e dichiarare illegittimo l'avviso di pagamento – servizio di riscossione acquedotto impugnato Riferimento del Comune di Trentola Ducenta (CE) - Servizio Acquedotto , Utenza domestica, progress. 3011 n. repertorio 1861 contatore 954772382, notificato in data 02/09/2017, come in epigrafe indicato relativo agli anni 2004 e 2006, perché nullo ed .
- 3) Contrariis reiectis in via preliminare ed incidentale, ordinare la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato, sussistendo il fumus boni juris ed il periculum in mora, essendo la pretesa del Comune di Trentola Ducenta servizio di riscossione acquedotto impugnata palesemente infondata, anche in relazione alla somma chiesta. Dalla esecuzione può derivare all'attore un danno grave e irreparabile tale da incidere considerevolmente nella regolare gestione finanziaria familiare ;
- 4) nel merito , accogliersi la domanda per i motivi innanzi esposti e, per l'effetto, annullare in ogni parte l'atto impugnato, nonché di tutti gli atti ad esso presupposti, connessi e consequenziali, e con ogni consequenziale statuizione di legge.
- 5) Ritenere e dichiarare che, per le ragioni esposte in narrativa , nulla è dovuto nella misura di quanto richiesto con l'avviso di di pagamento impugnato con il quale il Comune di Trentola Ducenta Servizio di riscossione acquedotto ha ingiunto all'istante di pagare la somma di €.305,07.
- 6) Condannare il convenuto Comune di Trentola Ducenta, in persona del suo legale rapp.te p.t., per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al pagamento di €.



Studio Legale
Avv. Emilio Martino
Via Martino n. 9
81038 Trentola Ducenta (CE)
Tel/fax. 0818147128
Pec : emilio.martino56@avvocatismcv.it
Email: avvmartino@alice.it.

1.000,00 o di quella somma minore o maggiore ritenuta equa per i danni patrimoniali e non, subito dall'istante e comunque nei limiti e non oltre i €. 1.032,00.

7) Condannare, in ogni caso, il convenuto al ristoro dei danni così come chiesti e come sopra quantificati in favore della parte attrice.

8) Ritenere e dichiarare, con ogni e qualsiasi statuizione, nullo il provvedimento impugnato, per tutti i motivi indicati nel presente atto e quelli che saranno indicati nel corso del giudizio o anche per uno solo di essi, e conseguentemente statuire che il Comune di Trentola Ducenta nulla vanta nei confronti dell'attore.

9) In via principale e nel merito e senza recedere dalla precedente richiesta, ritenere e dichiarare che il credito richiesto a mezzo dell'atto impugnato non è dovuto per intervenuta decadenza \ prescrizione e, pertanto, estinto per prescrizione.

10) Dichiarare la somma chiesta non dovuta perché illegittima, presuntiva ed infondata.

11) Condannare, infine, il Comune di Trentola Ducenta (CE), in persona del sindaco suo legale rapp.te p.t. unitamente e solidalmente alla GESTIONE I.A.P. S.R.L., servizio di riscossione acquedotto del Comune di Trentola Ducenta (CE), in persona del suo legale rapp.te p.t. al pagamento delle spese, e competenze di giudizio oltre IVA e CAP come per legge e spese generali al 15 % art. 15 L.P., il tutto in favore e con attribuzione al sottoscritto procuratore per averne fatto anticipo.

Sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge.

In via Istruttoria :

Si riserva di articolare mezzi istruttori anche in relazione alle eventuali contestazioni formulate da controparte a seguito della sua costituzione.

Con riserva altresì di ogni richiesta istruttoria che si renderà necessaria nel prosieguo del giudizio, nei modi e termini di legge ex art. 320 c.p.c. e di produrre ulteriori documenti.

DICHIARAZIONE DI VALORE DELLA CAUSA

Ai sensi del D.P.R. 115/02, si dichiara che il valore della presente controversia è nei limiti massimi di €. 1032,00 e che il contributo unificato è pari ad €. 43,00.




Studio Legale
Avv. Emilio Martino
Via Martino n. 9
81038 Trentola Ducenta (CE)
Tel/fax.0818147128
Pec : emilio.martino56@avvocatismcv.it
Email: avvmartino@alice.it.

- Si produce mediante deposito in cancelleria i seguenti documenti

1) Atto impugnato avviso di pagamento – servizio di riscossione acquedotto impugnato del Comune di Trentola Ducenta (CE) - Servizio Acquedotto , Utenza domestica, progress. 3011 n. repertorio 1861 contatore 954772382, notificato in data 02/09/2017 con la relativa busta di contenimento.

Trentola Ducenta (CE) , li. 09/11/2017.

Avv. Emilio Martino



Città di Trentola Ducenta

Provincia di Caserta

*** **

Area Organi Istituzionali

Pareri art. 49 e 147 bis, C. 1, D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 sulla proposta di deliberazione adottata dal Commissione Straordinaria con atto n. 25 del 06-02-2018

Oggetto: Costituzione in giudizio innanzi al Giudice di Pace nel giudizio proposto dal sig. Coviello Michele c/ Comune di Trentola Ducenta.

Parere Tecnico

favorevole

5/2/18

Il Responsabile
(Dott. Lorenzo Capuano)

Parere contabile

Il Responsabile
(Rag. Antonio Sperone)

Attestazione art. 153 comma V, D. Lgs. 267 del 2000 circa la copertura finanziaria.

Si attesta la copertura finanziaria:

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Rag. Antonio Sperone)

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Vista la proposta di deliberazione allegata;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;

D E L I B E R A

- Di approvare e fare propria la richiamata proposta di deliberazione allegata e che qui si intende integralmente riportata e trascritta;
- Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Gelsomina Terracciano

Dr. Luca Rotondi

Dott.ssa Savina Macchiarella

Dr. Pasquale Trocchia

Rotondi
Macchiarella
Trocchia



Terracciano

Albo Pretorio n. 217

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio di questo comune per gg. 15 consecutivi a partire da oggi.

Li 06-02-2018



Il Segretario Generale
Dott.ssa Gelsomina Terracciano

Terracciano

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.

Trentola Ducenta li

06-02-2018

Segretario Generale
Dott.ssa Gelsomina Terracciano

Terracciano

